

DECRETO FISCALE/ Nel 2002 stoppato il regime per chi non si avvaleva della sanatoria

Integrativa, termini a rischio

Proroga dell'accertamento già bocciata dalla consulta

DI STEFANO LOCONTE

Una dichiarazione integrativa a rischio costituzionalità. La proroga triennale dei termini di accertamento, prevista dall'articolo 9 dello Schema di decreto fiscale, sui cui ci sarà un ulteriore esame sabato, per i non aderenti cosiddetta «integrativa speciale», ben potrebbe prestare il fianco a censura di incostituzionalità. Con la lettura della disposizione, infatti, si ha come un déjà vu che riporta ai tempi del vecchio condono tombale quando, con l'art. 10 della legge n. 289 del 2002, si introdusse una proroga biennale dei termini accertativi nei confronti dei contribuenti decisi a non avvalersi dell'agevolazione. Un legislatore, dunque, dalla memoria corta quello del nuovo decreto fiscale, posto che la Corte costituzionale, proprio in relazione alla portata dell'art. 10, aveva già avuto modo di chiarire come simili proroghe non possano farsi rientrare nel computo dei termini da raddoppiare, ai sensi

in vigore.

Nel susseguirsi delle versioni dello Schema di decreto fiscali balza agli occhi, tra le principali novità, la cosiddetta «dichiarazione integrativa». Trattasi, in particolare, di una sorta di regolarizzazione volontaria tramite cui i soggetti rei di aver dichiarato meno negli ultimi anni potranno redimersi con la presentazione di un'integrativa, ottenendo un cospicuo sconto. A ben guardare, però, siffatta opportunità non riguarderà chiunque ma sarà riservata unicamente ai soggetti che hanno presentato una dichiarazione, purché la «dimenticanza» non superi il 30% di quanto dichiarato e, comunque, l'importo di 100.000 euro. Chi rientra in tale casistica potrà, dunque, sanare la propria posizione fiscale con il pagamento di una imposta sostitutiva di Ires, Irpef, addizionali, Contributi previdenziali, Ivie, Ivafe, pari al 20% del maggior imponibile e delle maggiori ritenute oltre all'aliquota media Iva risultante dal rapporto tra operazioni imponibili e volume d'affari dichiara-

rato. La procedura, alla quale è possibile aderire con l'invio della dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate, si perfezionerà con il versamento di quanto dovuto, in unica soluzione, oppure con il pagamento della prima rata. Ma se fin qui la novella legislativa non desta particolare clamore, potendo convincere o meno a seconda di valutazioni etiche e/o di opportunità, ciò che lascia piuttosto perplessi è la disposizione recata dal tredicesimo comma dell'art. 9 con cui è prevista, per i contribuenti che non si avvarranno dell'integrativa speciale, una proroga triennale degli ordinari termini di accertamento e di irrogazione sanzioni di cui agli articoli nn. 43 del dpr 600/1973, 57 del dpr 633/1972 e 20 del dlgs 472/1997 «tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis e 2-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78». Il «raddoppio dei termini» richiamato dal legislatore, si riferisce rispettivamente alla procedura di accertamento e sanzionatoria di redditi detenuti in paradisi

fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale: stando al dato normativo, proprio in relazione alla stessa, in caso di mancata regolarizzazione saranno applicabili sia il raddoppio dei termini sia la neo introdotta proroga triennale. Tuttavia, una siffatta previsione pare stridere con l'orientamento univocamente espresso dalla Corte costituzionale in tema di non cumulabilità dei prolungamenti dei termini accertativi contemplati da diverse disposizioni, ugualmente applicabili alla medesima fattispecie. La memoria riporta al principio espresso dal giudice delle leggi nella nota sentenza n. 247/2011 circa i rapporti sussistenti tra l'abrogato raddoppio dei termini, all'epoca previsto dal terzo comma dell'art. 57 del dpr 633/1972 per le ipotesi di violazioni implicanti l'obbligo di denuncia per un reato tributario, e l'art. 10 della legge n. 289 del 2002, relativo alla proroga biennale prevista per i contribuenti non aderenti al condono tombale. In particolare, la suddetta sentenza ha escluso che nel computo

dei termini da raddoppiare, ai sensi dell'abrogato terzo comma dell'art. 57, avrebbe potuto farsi rientrare tanto la proroga biennale di cui all'art. 10 della legge n. 289 del 2002, quanto l'ulteriore raddoppio previsto dal comma 2-bis dell'art. 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Come chiarito dalla Consulta, infatti, nel caso in cui i prolungamenti dei termini previsti da diverse disposizioni siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie «l'amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa». Tanto al fine di evitare di rendere irragionevolmente lunghi i tempi dell'accertamento.

IO Lo schema di decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

